المخصصة وإلى

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1414/93 DELLA COMMISSIONE

## del 9 giugno 1993

## che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 93/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1361/93 (5);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 93/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constato nel corso del periodo di riferimento del 8 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

- Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,54 ECU/100 kg.
- Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1993.

Per la Commissione René STEICHEN : 16 Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7. (') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (') GU n. L 13 del 21. 1, 1993, pag. 8. (') GU n. L 134 del 3. 6. 1993, pag. 18.